

**Deliberazione 27 ottobre 2011 - ARG/com 146/11**

**Disposizioni per l'allineamento delle anagrafiche dei punti di prelievo e di riconsegna nella disponibilità dei diversi operatori e modifiche al contenuto delle informazioni funzionali alla richiesta di accesso al servizio di distribuzione del gas naturale, nei casi di sostituzione nella fornitura di un punto di riconsegna (*switching*), con integrazioni alla analoga disciplina nel settore dell'energia elettrica**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 27 ottobre 2011

### **Visti:**

- le Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 13 luglio 2009, 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la legge 13 agosto 2010, n. 129 (di seguito: legge 129/10);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2004 n. 138/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 138/04);
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2007, n. 156/07 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali, ai sensi del decreto 2 legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07 e, in particolare, l'allegato B al Testo integrato delle Condizioni economiche per l'erogazione del servizio di connessione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIC);
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2008 ARG/elt 4/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 4/08);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità del 28 marzo 2008, ARG/elt 42/08, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione ARG/elt 42/08);

- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2008 ARG/gas 185/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 185/08);
- la deliberazione 28 maggio 2009 ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 6 luglio 2009 ARG/gas 88/09, come successivamente modificata ed integrata (di seguito deliberazione: ARG/gas 88/09);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009 ARG/elt 107/09, che approva il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento (settlement) (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2009 ARG/com 202/09, (di seguito: deliberazione ARG/com 202/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2010, ARG/com 128/1010 (di seguito: deliberazione ARG/com 128/10);
- la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2010 ARG/com 201/10, come successivamente integrata e modificata (di seguito deliberazione ARG/com 201/10);
- il documento per la consultazione DCO 4/11, pubblicato dall'Autorità in data 16 marzo 2011, (di seguito: DCO 4/11);
- il documento per la consultazione DCO 22/11, pubblicato dall'Autorità in data 16 giugno 2011, (di seguito: DCO 22/11);
- il documento per la consultazione DCO 28/11, pubblicato dall'Autorità in data 21 luglio 2011, (di seguito: DCO 28/11).

### **Considerato che:**

- la legge n. 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di regolare i servizi di pubblica utilità della filiera dell'energia elettrica e del gas naturale, ivi inclusi la vendita ai clienti finali, la distribuzione e il dispacciamento, con la finalità di promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi e la tutela dei consumatori;
- in particolare, i decreti legislativi n. 79/99 (articolo 3, comma 3) e n. 164/00 (articolo 24, comma 5) attribuiscono all'Autorità il potere di regolare le modalità di accesso ed erogazione dei servizi di rete, necessari – tra l'altro – a consentire, da un lato, l'esecuzione fisica di contratti di fornitura con i clienti finali e, dall'altro lato, l'accesso al mercato al dettaglio agli esercenti la vendita che intendono operarvi; con le deliberazioni n. 138/04 (articolo 14) e ARG/elt 42/08 (articolo 3), l'Autorità ha adottato la predetta regolazione, nei settori dell'energia elettrica e del gas, al fine di consentire l'esecuzione fisica di un nuovo contratto di fornitura concluso con un cliente finale presso il suo punto di riconsegna/prelievo ancora attivo, in precedenza servito da altro fornitore (c.d. switching);
- tra le informazioni necessarie per garantire lo switching presso un tale punto, nonché il corretto svolgimento del mercato, vi sono alcuni dati attinenti al punto

medesimo (di seguito: dati caratteristici del punto), relativi sia alle sue caratteristiche tecniche, quali il codice identificativo del punto, sia alle caratteristiche commerciali del medesimo punto, tra i quali i dati identificativi del cliente finale titolare del punto;

- normalmente, i dati caratteristici del punto relativi agli aspetti tecnici sono nella disponibilità dell'impresa distributrice, mentre quelli relativi agli aspetti commerciali sono nella disponibilità dell'esercente la vendita; conseguentemente, anche la regolazione dello switching definisce specifici flussi tra l'impresa distributrice e l'esercente la vendita, al fine, da un lato, di garantire lo scambio di tali informazioni, dall'altro lato, di mettere i diversi operatori in condizione di predisporre banche dati allineate tra di loro;
- l'esperienza maturata nella gestione delle procedure di switching, evidenzia che l'allineamento dei dati caratteristici del punto deve essere garantito in particolare con riferimento alla correttezza dei singoli dati e della relazione fra:
  - il codice identificativo del punto di prelievo/riconsegna (POD/PDR),
  - il codice fiscale o la partita IVA del cliente finale titolare del medesimo punto, controparte del contratto di vendita attivo per il punto in questione;
- con riferimento al precedente punto, l'utilizzo congiunto delle due tipologie di informazioni garantisce una gestione efficiente e sicura delle procedure di switching, senza oneri eccessivi per l'utente che chiede l'accesso (c.d. utente entrante);
- inoltre, i potenziali disallineamenti dei dati caratteristici del punto in possesso degli operatori, con particolare riferimento ai dati sopra richiamati, possono determinare problematiche in tema di switching, nei casi in cui gli utenti entranti presentino richieste di switching con un contenuto informativo non coerente con le informazioni detenute dalle imprese distributrici, col rischio di compromettere lo stesso buon esito delle procedure di switching e quindi di ostacolare l'apertura e il buon funzionamento del mercato al dettaglio.

#### **Considerato inoltre che:**

- l'Autorità, con il DCO 4/11 ed il DCO 28/11, ha posto in consultazione alcuni orientamenti di riforma della vigente disciplina dello switching nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, al fine di migliorarne la gestione e di consentire l'implementazione ordinata ed efficiente del Sistema Informativo Integrato (SII) di cui alla deliberazione ARG/com 201/10;
- in dettaglio, con il DCO 4/11, l'Autorità ha posto in consultazione, tra l'altro, alcune soluzioni volte a sanare la potenziale situazione di disallineamento dei dati caratteristici del punto nella disponibilità dei diversi operatori; in particolare, con riferimento ad entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, l'Autorità ha prospettato l'introduzione di una procedura di allineamento dei dati con la previsione che:
  - a) entro un determinato termine, ciascun esercente la vendita sia tenuto a comunicare all'impresa distributrice, per ciascun punto che rifornisce, il codice identificativo del punto e la partita IVA o il codice fiscale del cliente finale titolare del punto medesimo;

- b) l'impresa distributrice sia tenuta a verificare la corrispondenza delle informazioni ricevute con quella nella propria disponibilità;
- c) in caso di assenza di tale corrispondenza, l'impresa distributrice sia tenuta ad aggiornare il dato nella sua disponibilità con quello trasmesso dall'esercente la vendita e a tenere evidenza dell'aggiornamento effettuato;
- d) in occasione della prima procedura di allineamento non sia dovuto all'impresa distributrice alcun corrispettivo o contributo, in deroga:
  - alla regolazione dei contributi in quota fissa prevista nel settore elettrico dal TIC, per le variazioni nei registri delle imprese distributrici e degli esercenti la vendita (quali il cambio della titolarità dei dati identificativi del cliente finale);
  - alle eventuali prassi delle imprese distributrici del gas naturale di applichino contributi in quota fissa, laddove consentito dai rispettivi titoli concessori/di affidamento del servizio;
- con il DCO 28/11, invece, l'Autorità ha evidenziato l'intenzione di rendere omogenea, nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale, la disciplina delle informazioni funzionali allo switching, imponendo (in ambedue i settori) l'utilizzo congiunto del codice identificativo del punto di prelievo/riconsegna e del codice fiscale (o partita IVA) del cliente finale titolare del punto medesimo;
- a tal fine, il DCO 28/11 ha prospettato una modifica della regolazione dello switching nel settore del gas naturale, sostituendo, tra le informazioni che devono costituire oggetto della richiesta di switching, il dato relativo alla matricola del contatore (oggi previsto dall'articolo 14 della deliberazione n. 138/04) con il codice fiscale o partita IVA del titolare del punto di riconsegna (analogamente a quanto previsto per il settore dell'energia elettrica dall'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 42/08);
- le osservazioni al DCO 4/11 hanno evidenziato una generale condivisione, da parte degli operatori interessati, circa la necessità di garantire l'allineamento delle banche dati degli esercenti la vendita e delle imprese distributrici, senza addebito dei contributi in quota fissa da parte delle imprese distributrici; inoltre, sono emersi i seguenti ulteriori elementi:
  - a) gli operatori hanno segnalato la necessità che la procedura di allineamento delle informazioni sia articolata in un primo allineamento, realizzato *una tantum*, e in un meccanismo che consenta di mantenere nel tempo tale allineamento;
  - b) un'associazione ha evidenziato come la disponibilità del codice fiscale è poco diffusa nelle banche dati delle società di vendita, in quanto tali dati sono divenuti obbligatori in tempi successivi all'attivazione di gran parte dei POD/PDR;
  - c) è stata segnalata l'opportunità che la procedura di allineamento dei dati prospettata dall'Autorità abbia a oggetto anche dati caratteristici del punto di prelievo/riconsegna ulteriori a quelli essenziali per lo *switching*, ma funzionali alla gestione di altre attività comunque rilevanti ai fini del corretto svolgimento del mercato al dettaglio;
  - d) alcuni operatori hanno invece criticato l'intervento dell'Autorità, ritenendo sufficienti i flussi informativi già previsti dalla regolazione vigente; al riguardo i medesimi operatori hanno precisato l'opportunità di definire standard per le comunicazioni previste;

- con riferimento, invece, agli orientamenti svolti nel DCO 28/11, dalle osservazioni pervenute è emerso che:
  - gli operatori hanno considerato l'intervento prospettato dell'Autorità, necessario ad una gestione più efficiente delle procedure di *switching*;
  - peraltro, la maggior parte degli operatori ha sottolineato l'esigenza che il predetto intervento entri in vigore solo dopo che sia stata eseguita la prima procedura di allineamento dei dati; ciò al fine di evitare disfunzioni che potrebbero verificarsi altrimenti nelle more della predetta procedura;
  - per rendere operativa la revisione del contenuto delle informazioni funzionali allo *switching*, la maggior parte degli operatori ha ritenuto appropriato un periodo superiore ai quattro mesi proposti dall'Autorità;
  - alcuni operatori hanno altresì evidenziato che l'attuale formulazione della disciplina della richiesta di *switching* per il settore dell'energia elettrica (articolo 3 della deliberazione ARG/elt 42/08), prevedendo tra i requisiti "il codice fiscale e la partita IVA" del cliente finale, ha dato luogo ad alcuni dubbi interpretativi che hanno ostacolato la gestione delle procedure di *switching*; in particolare, è emerso che alcune imprese distributrici rifiuterebbero le richieste di *switching* che contengano uno solo dei predetti elementi.

**Considerato, inoltre, che:**

- con riferimento all'esigenza, emersa nell'ambito della consultazione al DCO 4/11, di estendere l'oggetto della procedura di allineamento anche ai dati caratteristici del punto funzionali alla gestione di attività diverse dallo *switching*, tra le informazioni nella prima disponibilità dell'esercente la vendita, si devono includere, oltre ai dati identificativi del cliente:
  - nel settore elettrico, il codice della tariffa di obbligatoria per il servizio di distribuzione e l'eventuale qualifica di cliente non disalimentabile ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 4/08;
  - nel settore del gas naturale, i dati necessari per l'identificazione del profilo di prelievo standard del cliente finale ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 138/04 (categoria d'uso e classe di prelievo) e la tipologia del punto di riconsegna, ai sensi dell'articolo 2 del TIVG;
- quanto invece ai dati caratteristici del punto, nella disponibilità delle imprese distributrici, vi sono l'indirizzo di esazione, se diverso da quello del cliente finale, e le eventuali agevolazioni fiscali applicabili, che si rendono necessari solamente in caso di attivazione dei servizi di tutela e di ultima istanza.

**Considerato, altresì, che:**

- quanto all'esigenza, emersa nella consultazione al DCO 4/11, che l'allineamento dei dati dei diversi operatori si mantenga costante, anche dopo l'esecuzione della prima procedura, nel settore del gas naturale, l'art. 8 comma 3 della deliberazione n. 138/04 prevede già che, ogni qualvolta si verifichi una modifica dei dati di cui alle lettere a4), a5), a8), a9), a10) e a11) dell'art. 13 comma 3 della medesima delibera, l'utente della distribuzione debba comunicarne la variazione all'impresa

distributrice entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione medesima; analoga misura manca, invece, nel settore dell'energia elettrica;

- l'affermazione di un'associazione, secondo cui l'esercente la vendita non disporrebbe del dato relativo al codice fiscale di tutti i propri clienti, è in palese contrasto con l'articolo 3 della deliberazione ARG/com 202/09, in forza del quale l'esercente medesimo è tenuto a esporre in bolletta, e pertanto ad acquisire, le informazioni relative al cliente finale, al punto di prelievo/riconsegna e alla tipologia contrattuale, complete anche di:
  - nome, cognome e codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA dell'intestatario del contratto di fornitura relativo al punto/i di prelievo/riconsegna,
  - codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo/riconsegna (POD/PDR);
- i flussi informativi attualmente vigenti non sono in grado di garantire l'allineamento dei dati caratteristici del punto di prelievo/riconsegna nella disponibilità dei diversi operatori; peraltro, permane l'esigenza di disporre di standard comunicativi da utilizzare ai fini del predetto allineamento.

#### **Ritenuto:**

- necessario, per entrambi i settori dell'energia elettrica e del gas naturale, definire procedure che garantiscano nel tempo l'allineamento dei dati caratteristici dei punti di prelievo o riconsegna nella disponibilità delle imprese distributrici e degli esercenti la vendita;
- a tal fine opportuno, che tali procedure siano articolate in:
  - un primo allineamento, che abbia ad oggetto anche tutte le informazioni connesse all'associazione dei dati identificativi del punto di prelievo/di riconsegna e quelli del cliente finale,
  - in una successiva fase di continua convergenza di tali dati, attraverso l'introduzione di obblighi che consentano di registrarne le eventuali modifiche;
- in relazione alla procedura di primo allineamento, necessario che:
  - a. gli esercenti la vendita inviino alle imprese distributrici le informazioni relative all'associazione tra cliente finale e POD/PDR, nonché tutti i dati rilevanti connessi a tale associazione,
  - b. le imprese distributrici individuino i disallineamenti tra le informazioni inviate dall'esercente la vendita di cui al punto a) e le informazioni registrate nei propri archivi, acquisendo anche le eventuali informazioni ad oggi non presenti;
  - c. le imprese distributrici aggiornino le informazioni dei propri archivi per i punti oggetto dei disallineamenti individuati, tenendone traccia;
  - d. le imprese distributrici non applichino contributi o corrispettivi, previsti dal TIC (per il settore dell'energia elettrica) oppure praticati in coerenza con i titoli concessori (per il settore del gas naturale);
- in relazione alla successiva fase di continua convergenza delle anagrafiche e in attesa dell'implementazione dei processi afferenti a tali attività nell'ambito del SII la quale terrà conto, in ottica di minimizzazione degli oneri per gli operatori, degli obblighi qui disciplinati:

- opportuno, per il settore del gas naturale, integrare la disciplina di cui all'art. 8 comma 3 della deliberazione 138/04, standardizzando la rappresentazione del contenuto dei flussi informativi e il relativo tracciato record, disciplinandone una modalità minimale automatica di trasmissione;
- necessario introdurre, per il settore dell'energia elettrica, una previsione analoga a quella richiamata al precedente alinea.

**Ritenuto infine:**

- necessario modificare le informazioni funzionali al processo di switching, nei termini prospettati dal DCO 28/11, al fine di renderne più efficiente la gestione e di uniformare la disciplina tra il settore gas e quello dell'energia elettrica, anche in vista dell'avvio del SII;
- opportuno posticipare l'efficacia della suddetta modifica in esito alla conclusione del primo processo di allineamento delle banche dati;
- opportuno riformulare l'articolo 3 della deliberazione ARG/elt 42/08 al fine di evitare i problemi interpretativi emersi nell'ambito della consultazione in merito alle informazioni funzionali alla richiesta di switching.

**DELIBERA**

**Articolo 1**  
*Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alle deliberazioni n. 138/04 e ARG/elt 42/08.

**Articolo 2**

*Procedura di allineamento dei dati caratteristici dei punti di riconsegna nel settore del gas naturale*

2.1 Entro il 31 dicembre 2011, gli utenti del servizio di distribuzione sono tenuti a inviare, per ciascun punto di riconsegna nella propria titolarità, alle imprese distributrici sulle cui reti sono connessi tali punti, le seguenti informazioni:

- a) codice PDR identificativo del punto di riconsegna, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 138/04;
- b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale titolare del punto;
- c) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto;
- d) indirizzo del cliente finale o sede legale (se si tratta di una Ragione sociale);
- e) nome, cognome e indirizzo del destinatario della fattura (se diverso);
- f) categoria d'uso e classe di prelievo, necessarie per l'identificazione del profilo di prelievo standard del cliente finale ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione n. 138/04;
- g) tipologia del punto di riconsegna, ai sensi del comma 2.3 del TIVG;

- h) eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale.
- 2.2 Entro il 28 febbraio 2012 le imprese distributrici sono tenute ad aggiornare i dati contenuti nel registro elettronico di cui all'articolo 8 della deliberazione n. 138/04 sulla base dei dati di cui al comma 2.1.

### **Articolo 3**

#### *Modifiche alla deliberazione n. 138/04*

- 3.1 All'articolo 8, dopo il comma 8.3 della deliberazione n. 138/04 è aggiunto il seguente comma 8.4:
- “8.4 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere realizzata secondo le modalità standard definite dall'Allegato A della deliberazione ARG/com 146/11.”
- 3.2 All'articolo 14, comma 14.3 della deliberazione n. 138/04, le parole “delle informazioni di cui alle lettere a1) e a2) dell'articolo 13, comma 3” sono sostituite dalle parole “delle informazioni di cui all'articolo 13, comma 3 alle lettere a1) e a4), limitatamente al codice fiscale o partita IVA del cliente finale”.
- 3.3 All'articolo 14, comma 14.4 della deliberazione n. 138/04, le parole “gli elementi di cui alle lettere a1), a2), dell'articolo 13, comma 3” sono sostituite dalle parole “gli elementi di cui all'articolo 13, comma 3 alle lettere a1) e a4), limitatamente al codice fiscale o partita IVA del cliente finale”.

### **Articolo 4**

#### *Procedura di allineamento dei dati caratteristici dei punti di prelievo nel settore dell'energia elettrica*

- 4.1 Entro il 31 dicembre 2011, gli utenti del dispacciamento e l'esercente la maggior tutela sono tenuti a inviare, per ciascun punto di prelievo nella propria titolarità, alle imprese distributrici sulle cui reti sono connessi tali punti, le seguenti informazioni:
- a) codice POD identificativo del punto di prelievo, di cui all'articolo 14 del TIS;
  - b) codice fiscale o la partita IVA del cliente finale titolare del punto;
  - c) nome e cognome o ragione sociale del cliente finale titolare del punto;
  - d) indirizzo del cliente finale o sede legale (se si tratta di una Ragione sociale);
  - e) indirizzo di esazione (se diverso);
  - f) codice della tariffa obbligatoria per il servizio di distribuzione, di cui all'articolo 7 del TIT;
  - g) eventuale qualifica di cliente non disalimentabile ai sensi dell'articolo 18 della deliberazione ARG/elt 4/08;
  - h) eventuali agevolazioni su IVA e imposte praticate al cliente finale.
- 4.2 Entro il 28 febbraio 2012 le imprese distributrici sono tenute ad aggiornare i dati contenuti nel registro elettronico di cui all'articolo 14 del TIS sulla base dei dati di cui al comma 4.1.

## **Articolo 5**

### *Modifiche alla deliberazione ARG/elt 42/08*

5.1 Al comma 1.1 della deliberazione ARG/elt 42/08, la lettera b) della definizione “Dati identificativi del punto di prelievo” è sostituita dalla seguente:

“b) codice fiscale o partita IVA del cliente finale”.

5.2 Dopo l’articolo 4 è aggiunto il seguente articolo 4bis:

## **“Articolo 4bis**

### *Obbligo di comunicazione delle variazioni dei dati identificativi del punto*

4bis.1 L’utente del dispacciamento e l’esercente la maggior tutela hanno l’obbligo di comunicare all’impresa distributrice entro quattro giorni lavorativi dalla data di effetto della variazione medesima o dalla data in cui ne vengono a conoscenza, ogni modifica dei seguenti dati contenuti nel registro di cui all’articolo 14 del TIS dall’impresa distributrice:

- a) dati identificativi del punto di prelievo;
- b) dato di cui alla lettera g) della Tabella 1;
- c) aliquota IVA, nonché aliquote delle imposte applicate.

4bis.2 La comunicazione di cui al precedente comma deve essere realizzata secondo le modalità standard definite dall’Allegato A della deliberazione ARG/com 146/11.”.

## **Articolo 6**

### *Disposizioni finali*

6.1 Ciascuna impresa distributrice è tenuta a tenere traccia degli interventi di aggiornamento apportati al proprio registro elettronico ai sensi degli articoli 2 e 4, per un periodo non inferiore a cinque anni.

6.2 Per le operazioni di aggiornamento, di cui agli articoli 2 e 4, ciascuna impresa distributrice non deve applicare:

- a) il contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi eventualmente richiesto, nei casi in cui la loro applicazione non sia già vietata dai titoli concessori/di affidamento del servizio distribuzione gas;
- b) i contributi in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi previsti dal TIC.

6.3 L’invio dei dati, di cui ai commi 2.1 e 4.1, deve essere realizzato secondo le modalità standard definite dall’Allegato A del presente provvedimento.

6.4 Ciascuna impresa distributrice pubblica, sul proprio sito internet, entro un mese dall’entrata in vigore del presente provvedimento, l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o le modalità di invio alternative basate su tecnologia web che garantiscano la tracciabilità dell’invio, dedicati agli adempimenti di cui al presente provvedimento.

6.5 I commi 3.2 e 3.3 si applicano con effetto dall'1 aprile 2012.

6.6 La presente deliberazione ed i testi delle deliberazioni 138/04 ed ARG/elt 42/08, come risultanti dal presente provvedimento, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

27 ottobre 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*